



Comune di GAGLIANO DEL CAPO
Provincia di Lecce

Regolamento
per l'adozione di aree a verde pubblico

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Oggetto e disciplina	3
Articolo 3 - Aree ammesse	3
Articolo 4 - Soggetti ammessi	4
Articolo 5 - Interventi ammessi	4
Articolo 6 - Richieste di adozione e modalità di presentazione	4
Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti	6
Articolo 8 - Concorso dell'Amministrazione comunale	7
Articolo 9 - Durata e rilascio Convenzione di adozione.....	8
Articolo 10 - Controllo e contenzioso	8
Articolo 11 - Rinvio	9
Articolo 12 - Entrata in vigore.....	9

Articolo 1 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte di soggetti di cui all'articolo 4 (Soggetti ammessi).
2. L'Amministrazione comunale con questa iniziativa propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasione d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti negli articoli seguenti.

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

1. Oggetto del presente regolamento è l'adozione e la manutenzione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune, e/o riconvertire a verde nuove aree, con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi, riportati al successivo articolo 5 del presente Regolamento.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione, ai soggetti individuati all'articolo 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto della normativa vigente.
4. L'adozione sarà formalizzata a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "*Convenzione per l'adozione e la manutenzione di aree e spazi verdi pubblici*" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dagli Artt. 6 e seguenti.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde dovrà mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 3 - Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:
 - aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
 - aree ed aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
 - aree di pertinenza dei plessi scolastici;
 - aiuole fiorite;
 - aree urbane generiche verdi;

- vasi fioriti, fioriere ornamentali;
 - alberature insistenti su strade o aree comunali in genere.
2. Il Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale potrà eventualmente predisporre ed aggiornare un apposito elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione.
 3. Il soggetto adottante potrà comunque proporre l'adozione di spazi ed aree verdi di proprietà del Comune anche se non previsti dall'elenco di cui al comma precedente, da sottoporre al parere vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 4 - Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedenti possono essere affidati in adozione a:
 - a) cittadini costituiti in forma singola o associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
 - b) condomìni;
 - c) cooperative e consorzi di cooperative con finalità sociali;
 - d) organizzazioni di volontariato;
 - e) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - f) Parrocchie ed Enti religiosi;
 - g) soggetti giuridici, imprese, operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, diversi dalle persone fisiche, dovranno inoltrare le domande di adozione per mezzo del Presidente, Legale rappresentante, Amministratore unico o altra persona fisica titolata.

Articolo 5 - Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi da adottare possono comprendere:
 - a) **manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia e conferimenti dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, potatura di siepi o alberi;
 - b) **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la realizzazione di manufatti, la collocazione di fiori, alberi, arbusti, siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, eventuali interventi volti a migliorarne l'accessibilità, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - c) **creazioni di orti urbani e/o didattici** destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche.
2. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

Articolo 6 - Richieste di adozione e modalità di presentazione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento con la lettera "A".
2. L'istanza con la proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria**, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rappresentazione dell'area da adottare, anche mediante documentazione fotografica, completa di individuazione dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti con relativo stato di conservazione;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i termini di attuazione;
- b) se gli interventi dell'area prevedono la **riconversione e manutenzione**, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di riconversione dell'area verde redatto a cura e spese del soggetto adottante, da tecnico abilitato qualora la tipologia delle opere lo richieda, specificando le essenze erbacee, arbustive o arboree da mettere a dimora;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
- c) se gli interventi sull'area prevedono la **creazione di orti urbani e/o didattici** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di creazione dell'orto, redatto a cura e spese del soggetto adottante, specificando il piano di coltivazione e le modalità;
 - relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto redatto in termini chiari e sottoscritta dal proponente.
3. Le proposte progettuali dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale e delle norme di circolazione e sicurezza stradale; dovranno altresì tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, nonché delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
4. Il Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale esaminerà le richieste sulla base dei seguenti criteri:
- completezza della documentazione;
 - qualità della proposta/progetto;
 - rispondenza alle finalità del Regolamento;
 - eventuali proposte di realizzazione di interventi volti a migliorare l'accessibilità dell'area chiesta in adozione;
 - la residenza del soggetto richiedente (o la sede dell'Associazione / persona giuridica) nel Comune di Gagliano del Capo;
 - in presenza di più richieste pervenute per la stessa area, a parità di caratteristiche e qualità del progetto, costituisce titolo preferenziale avere già avuto in concessione l'area oggetto della richiesta;
 - l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
6. Le eventuali richieste di adozione che abbiano per oggetto interventi di cui all'Art. 5, comma 1 lettere b) e c) del presente Regolamento, e che possono determinare modifiche nell'assetto originario del sito, dovranno essere valutate di concerto dai Responsabili dei Settori competenti per la gestione del Patrimonio comunale, nonché Edilizia e Urbanistica.

7. Le modifiche di cui al comma precedente che richiedano il rilascio di un titolo abilitativo, dovranno essere preventivamente approvate con provvedimento amministrativo dell'organo competente.
8. Esaminata la richiesta ed effettuate le valutazioni di cui ai commi precedenti, eventualmente coinvolgendo gli altri Settori competenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale, con propria Determinazione, dispone l'assegnazione in adozione dell'area verde.
9. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale, redatta secondo lo schema " *Convenzione per l'adozione e la manutenzione di aree e spazi verdi pubblici*" allegata al presente Regolamento con la lettera "B".

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'Articolo 5, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti dai soggetti adottanti mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e delle buone pratiche agricole.
3. Gli interventi di potatura di siepi o alberi dovranno essere effettuati esclusivamente da imprese del settore con idonea capacità tecnico-professionale, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, delle buone pratiche agricole e delle prescrizioni impartite nella Convenzione di adozione.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
5. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dalle normative vigenti, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare al Settore Ambiente dell'Ufficio Tecnico Comunale le eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui sopra.
6. I rifiuti raccolti nelle operazioni di pulizia, sfalcio, potatura e simili, oggetto della Convenzione di adozione, dovranno essere correttamente smaltiti e/o conferiti a cura del soggetto adottante presso il Centro comunale di Raccolta, nel rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Regolamento per la gestione dello stesso Centro comunale di Raccolta.
7. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
8. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella richiesta di adozione dovrà essere oggetto di nuova istanza, presentata ai sensi dell'Art. 6. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
9. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

10. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Tecnico Comunale onde consentire l'adozione degli opportuni, necessari interventi.
11. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
12. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5.
13. Il soggetto adottante dovrà farsi carico, inoltre, di ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni a sé stesso e a terzi che svolgono per conto di esso le attività previste dall'articolo 5.
14. Il soggetto adottante si assume la custodia dei beni pubblici presi in consegna ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e s.m.i. nonché la conseguente responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di esecuzione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.
15. Per interventi di cui all'Art. 5, comma 1 lettere b) e c) del presente Regolamento, che prevedano lavori di realizzazione di manufatti, in aggiunta alle semplici pratiche agricole, il soggetto adottante è tenuto a produrre, preventivamente alla realizzazione degli stessi lavori, idonea copertura assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "a prima richiesta" a beneficio del Comune di Gagliano del Capo, rilasciata da Istituti assicurativi o bancari di primaria rilevanza a livello nazionale, con le caratteristiche che saranno determinate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
16. Il soggetto adottante dovrà ottemperare a quanto disposto dagli artt. 3 comma 12-bis, 17, 18, 21 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 8 - Concorso dell'Amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche, su richiesta degli interessati.
2. È esclusa l'erogazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di corrispettivi finalizzati a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
3. L'Amministrazione Comunale consegna al soggetto adottante copia del Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'Art. 26 del citato D. Lgs. 81/2008, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici relativi alle attività di cui all'art. 5 del Regolamento.
4. È consentita l'esposizione, sull'area/aiuola/fioriera assegnata in adozione, di una targhetta recante la dicitura: "*L'Amministrazione comunale ringrazia _____ per l'adozione di quest'area/aiuola/fioriera/rotatoria/spazio*".
5. Per l'adozione di aree aventi superfici rilevanti è consentita, a insindacabile giudizio del Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale, l'esposizione di più targhette, comunque in numero non superiore a tre.
6. La/e targhetta/e dovrà/dovranno essere realizzata/e e collocata/e a cura e spese del soggetto adottante, nella posizione che dovrà essere concordata con il Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale nonché con il Responsabile

del Settore Polizia Locale per gli aspetti inerenti alla visibilità e alla circolazione stradale, e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni variabili dal formato A5 (cm. 21,0 x 14,8) al formato A3 (cm. 42,0 x 29,7), a insindacabile giudizio del Responsabile del Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale, in funzione delle dimensioni dell'oggetto di adozione;
- struttura in materiale rigido e non deperibile (metallico o pvc), saldamente fissata sull'oggetto dell'adozione o su supporto ancorato al terreno, in caso di aree/aiuole/rotatorie e simili;
- colore di sfondo verde con logo comunale, logo e scritte a scelta del soggetto adottante.

7. L'esposizione della/e targhetta/e di cui ai commi precedenti non è soggetta al Regolamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

8. La/e targhetta/e esposta/e dovrà/dovranno essere rimossa/e a cura e spese del soggetto adottante, al termine della Convenzione o in caso di decadenza della stessa.

Articolo 9 - Durata e rilascio Convenzione di adozione

1. La convenzione per l'adozione delle are verdi pubbliche può avere durata:

- da un minimo di due anni a un massimo di tre anni per la manutenzione ordinaria, di cui all'art.5, comma 1, lettera a);
- da un minimo di due a un massimo di quattro anni per la riconversione e manutenzione di cui all'art.5, comma 1, lettera b);
- da un minimo di due a un massimo di quattro anni per la creazione di orti urbani e/o didattici, di cui all'art.5, comma 1, lettera c);

decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa convenzione e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Settore competente per la gestione del Patrimonio, novanta giorni prima della scadenza e rilasciata attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragione di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore competente per la gestione del Patrimonio comunale, con un anticipo di almeno trenta giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione, la cui durata resta immutata.

Articolo 10 - Controllo e contenzioso

1. L'attività di controllo della corretta applicazione delle attività oggetto di Convenzione è esercitata dall'Amministrazione Comunale, per il tramite del personale degli Uffici comunali, della Polizia Locale o di altro soggetto esterno incaricato.

2. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita per le vie previste dal Codice dei Contratti pubblici con esclusione dell'arbitrato.

3. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia al Tribunale di Lecce.

Articolo 11 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme delle leggi nazionali e regionali e successive modificazioni.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione, unitamente alla relativa delibera del Consiglio comunale di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, e entra in vigore dalla data di esecutività della medesima deliberazione di approvazione.